

MODELLO DI DOMANDA PER L'ACQUISTO DEI DIRITTI TELEVISIVI

(da inoltrare unitamente al contratto – riscrivendo la domanda su carta intestata)

Luogo/data

Raccomandata A.R.

Spett.le Comitato Interregionale
Lega Nazionale Dilettanti
Via Po, 36
00198 Roma

Oggetto: richiesta d'acquisto diritti di diffusione televisiva delle partite disputate dalla prima squadra della/e società (indicare la/le società calcistiche di interesse) _____
_____ nella stagione sportiva 2009/2010.

L'Emittente _____, in persona del suo _____
(indicare carica sociale) e legale rappresentante Sig. _____ chiede a codesto
spettabile Comitato Interregionale di poter acquistare i diritti di diffusione televisiva per le partite
disputate dalla prima squadra della/e Società _____
nella stagione sportiva 2009/2010.

L'istante dichiara:

- a) di essere autorizzata all'esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva per cui viene richiesta l'autorizzazione, in base alle norme vigenti;
- b) di essere iscritta come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.2.1948, n. 47;
- c) di affidare i propri servizi di cronaca sportiva televisiva a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963, n. 69;
- d) di aver stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone o cose direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca, con il massimale assicurativo per la responsabilità civile verso terzi non inferiori ad € 52.000/00 per ogni sinistro relativo a persone o cose;
- e) di accettare senza riserve il "Regolamento per la cronaca radiotelevisiva" approvato con Comunicato Ufficiale n. 9 del 14 luglio 2009;
- f) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati sopra indicati entro sette giorni.

L'istante allega alla presente domanda i seguenti documenti, in originale o in fotocopia accompagnata da documento di riconoscimento del sottoscrittore che ne attesti la conformità all'originale:

- 1) titolo legittimante all'esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in regola con le disposizioni vigenti, completo dell'elenco dei bacini d'utenza interessati al servizio;
- 2) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 47/1948;
- 3) elenco dei soggetti di cui lett. c) del precedente art. 4, designati dall'emittente per l'effettuazione dei servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione al relativo Albo *ex legge* n. 69/1963;
- 4) polizza assicurativa conforme al contratto;
- 5) contratto debitamente sottoscritto in calce in ogni singolo articolo dal legale rappresentante;
- 6) documentazione comprovante il potere di legale rappresentanza del sottoscrittore.
- 7) Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.LGS 196/203
(utilizzare il modello a disposizione sul sito www.interregionale.com).

L'istante resta in attesa di ricevere dal Comitato Interregionale la comunicazione dell'accertata regolarità della presente domanda.

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE

(Timbro) _____

(Nome) _____

(Firma) _____

CONTRATTO

ACQUISTO DIRITTI TELEVISIVI

Il Comitato Interregionale della L.N.D./F.I.G.C. (P.IVA. 05899651003), con sede in Roma alla Via Po n. 36, in persona del legale rappresentante, in qualità di mandatario con rappresentanza della società calcistica _____, seguito per brevità "Comitato Interregionale");

e

l'Emittente _____ (P.IVA _____), con sede in _____, in persona del Sig. _____ (carica sociale o procura speciale) e legale rappresentante (di seguito per brevità "Emittente")

Premesso che:

- con *"Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiofonica e televisiva per la stagione 2009/2010"* è stato disciplinato l'esercizio del diritto di cronaca tutelato dalla Costituzione e dalle norme di legge vigenti in materia;
- garantito nei propri limiti il diritto di cronaca, sussiste il diritto delle società calcistiche di trarre congrue utilità economiche dall'organizzazione e dallo svolgimento delle partite attraverso la negoziazione con le singole emittenti interessate dei diritti di sfruttamento economico connessi alla radiodiffusione sonora e televisiva delle manifestazioni sportive, diritto anche questo tutelato dalla Costituzione e dalle leggi vigenti in materia,
- con atto di conferimento d'incarico allegato all'iscrizione al Campionato 2009/2010, la Società _____ (di seguito "Società") ha conferito alla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Interregionale mandato con rappresentanza per la negoziazione dei diritti di radiodiffusione sonora e televisiva delle partite di calcio disputate nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, comprese le fasi di play off e play out, di Coppa Italia e del Campionato Juniores della stagione sportiva 2009/2010;
- l'Emittente è autorizzata dalle competenti Autorità, in base alle norme vigenti, all'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva oggetto del presente contratto, come da documentazione prodotta;
- l'Emittente è iscritta come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.2.1948, n. 47, come da documentazione prodotta;
- è obbligo dell'Emittente affidare i propri servizi di cronaca sportiva televisiva a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963, n. 69, come da elenco corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione al relativo Albo;
- tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

Art. 2

Oggetto del contratto

2.1 - Il Comitato Interregionale concede all'Emittente, in via **non esclusiva**, il diritto di radiodiffusione televisiva, *in canali analogici, digitali e via web*, degli incontri di calcio disputati dalla Società e relativi alla stagione sportiva 2009/2010.

2.2 - La radiodiffusione televisiva può avvenire da parte dell'Emittente in _____ (differita o diretta - "*scegliere il tipo*") e nell'ambito del proprio bacino d'utenza.

2.3 - Fatti salvi i diritti di diffusione concessi alle altre Emittenti nell'ambito del proprio bacino d'utenza, all'Emittente è concesso altresì il diritto di radiodiffusione televisiva in differita delle partite giocate fuori casa dalla Società, utilizzando eventualmente la registrazione effettuata dalla diversa Emittente titolare dei diritti televisivi della Società ospitante, messa a disposizione analogamente a quanto stabilito nel punto seguente.

2.4 - L'Emittente è a sua volta obbligata a mettere a disposizione della diversa Emittente titolare dei diritti televisivi della Società ospite la registrazione dell'incontro casalingo entro quindici minuti dalla fine della partita ed a titolo gratuito.

2.5 - L'Emittente, laddove acquisisce il diritto, può trasmettere in diretta le interviste a calciatori, tecnici e dirigenti solo dopo che siano trascorsi almeno quindici minuti dalla conclusione della partita. In caso di violazione di tale regola il Comitato Interregionale può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta anche a mezzo telefax.

2.6 - Il diritto di trasmissione televisiva in differita, ove acquisito ai sensi del presente contratto, è esercitabile dopo siano trascorse almeno 5 ore dal termine della gara, qualora questa abbia avuto inizio prima delle ore 17.00. Gli incontri disputati dopo tale orario possono essere trasmessi in differita a partire dalle ore 23.00 del giorno di svolgimento della gara stessa. Il termine finale di trasmissione è fissato alle ore 24.00 del quinto giorno successivo a quello in cui la partita ha avuto luogo. E' vietato, nel caso di anticipo, trasmettere la ripresa televisiva della partita dalle ore 14.30 alle ore 21.30 della domenica o dei giorni che saranno preventivamente indicati dal Comitato Interregionale (*articolo valido solo per l'acquisto della sola differita.*)

2.7 - Le partite trasmesse in diretta dalla RAI o da altre emittenti anche di Pay Tv, Pay per View in ambito nazionale, che hanno formato oggetto di separato contratto, non potranno essere trasmesse in differita se non trascorse 24 ore dalla fine della partita stessa.

2.8 - Resta altresì salvo il diritto di cronaca delle altre Emittenti in conformità al Regolamento approvato per la stagione sportiva corrente.

2.9 – Ciascuna violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione a carico dell'Emittente di una penale pari al corrispettivo contrattuale, fatta salva la facoltà del Comitato Interregionale alla risoluzione di diritto del presente contratto e alla richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

Art. 3

Limiti del contratto

3.1 - Il diritto di radiodiffusione televisiva delle partite di calcio della Società, disputate sia in casa e sia fuori casa, è limitato solo ed unicamente al bacino d'utenza dell'Emittente, come attestato dalla documentazione prodotta.

3.2 – In caso di mancato svolgimento di un incontro per qualunque motivo, il diritto di trasmissione vale per l'incontro a disputare nella nuova data.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

Art. 4

Oneri della Emittente

4.1 – Prima dell'inizio del campionato l'Emittente è tenuta a fornire al Comitato Interregionale e alla Società l'elenco completo dei nominativi del giornalista e dei tecnici di cui intende avvalersi per le telecronache.

4.2 – Per ciascuna partita l'Emittente è tenuta a richiedere alla Società l'accredito per accedere allo stadio con il personale ed i mezzi necessari per svolgere le riprese, la registrazione e l'attività giornalistica. L'accesso è limitato ad un massimo di tre giornalisti e dieci tecnici.

4.3 – La richiesta di accredito deve essere presentata, anche a mezzo telefax, almeno 4 giorni prima della data prevista per la manifestazione sportiva e deve riportare i nomi del giornalista e dei

tecnici per cui è domandato l'accredito, nonché la conferma del possesso attuale dei requisiti di legge necessari all'esercizio dei diritti concessi.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

Art. 5

Corrispettivo

5.1 – A titolo di corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto l'Emittente si obbliga a versare al Comitato Interregionale l'importo di Euro

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

Art. 6

Modalità operative

6. 1 - L'Emittente è tenuta ad occupare con le proprie attrezzature solo ed esclusivamente lo spazio indicato e riservato dalla Società.

6. 2 - In occasione di ogni trasmissione, in apertura ed in chiusura di ogni programma, l'Emittente deve utilizzare la sigla fornita dal Comitato Interregionale. In caso di inadempimento di tale obbligo l'Emittente dovrà corrispondere a titolo di penale l'importo di € 6.000,00 (seimila) per ciascuna violazione, fatta salva la facoltà del Comitato Interregionale di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e di esigere il risarcimento dei danni.

6.3 - L'Emittente è tenuta a riprendere a colori e registrare le partite, a propria cura, rischio e spese, con personale ed attrezzature proprie e tecnologicamente idonee così da consentire la perfetta visibilità nel proprio bacino d'utenza; in difetto, è fatta salva la facoltà del Comitato Interregionale di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e di esigere il risarcimento dei danni.

6.4 - In occasione delle gare è fatto tassativo divieto all'Emittente di:

- estendere le trasmissioni fuori del bacino di utenza oggetto del presente accordo;
- effettuare riprese con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali operanti nel medesimo settore merceologico degli Sponsor Ufficiali del Comitato Interregionale;

- utilizzare il materiale audiovisivo realizzato negli stadi per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali inserite nel medesimo settore merceologico degli Sponsor Ufficiali del Comitato Interregionale;
- utilizzare spezzoni delle riprese visive e sonore delle gare e delle interviste effettuate all'interno degli stadi per rubriche e programmi televisivi incompatibili con la connotazione sportiva delle riprese medesime;
- utilizzare le riprese visive e sonore delle gare per la commercializzazione, in Italia e all'estero, nel settore dell'home video (video-cassette, video-dischi, etc).

6.5 - L'Emittente si impegna a inviare gratuitamente al Comitato Interregionale, qualora richiesta ed entro ventiquattro ore dallo svolgimento della partita,, una registrazione master a colori con video e audio originali, senza commento o inserti di qualsiasi genere, che potrà essere utilizzata per programmi con diffusione nazionale. L'Emittente si impegna a mettere a disposizione delle Società copia della registrazione in VHS a titolo gratuito.

6.6 - La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto e il risarcimento dei danni.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

Art. 7

Responsabilità e garanzie

7.1 – L'Emittente è direttamente responsabile verso il Comitato Interregionale, le Società organizzatrici, il proprietario dello stadio e, comunque, nei confronti di terzi per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri addetti.

7.2 – e' fatto obbligo all'Emittente di stipulare e rimettere al Comitato Interregionale contestualmente alla stipula del presente contratto idonea polizza assicurativa con primaria compagnia per un importo garantito non inferiore a € 52.000/00 per ciascun evento dannoso relativo a persone o cose.

7.3. – La mancata consegna della polizza assicurativa comporta la risoluzione di diritto del presente contratto e la trattenuta a titolo di penale del corrispettivo già versato dall'Emittente, salvo il diritto del Comitato e delle Società di esigere il maggior danno.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

Art. 8

Divieto di cessione

8.1 – L'Emittente non può in alcun modo e sotto alcuna forma cedere a terzi, neanche a titolo gratuito e parzialmente, il presente contratto e i diritti con esso concessi.

8.2 – La violazione del divieto di cessione comporta l'automatica risoluzione di diritto del presente accordo e il risarcimento dei danni causati al Comitato Interregionale e alla Società.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

Art. 9

Attività vietate

All'Emittente non è consentito:

- interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- collocare microfoni in prossimità delle panchine;
- occupare con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli ad essa assegnati dagli organizzatori;
- invadere il terreno di gioco e sostare ai bordi del campo in modo tale che possa risultare pericoloso per i calciatori;
- sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- utilizzare gli impianti di servizio dello stadio (energia elettrica, acqua, etc.) se non dietro espressa autorizzazione degli organizzatori e previo pagamento dei servizi da utilizzare;
- di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con le disposizioni emanate dal Comitato Interregionale.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

ART. 10

Validità ed efficacia

10.1 - Il presente contratto scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, il quinto giorno successivo allo svolgimento dell'ultima partita di Campionato, inclusa la fase dei play off e play out.

10.2 - Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui L'Emittente:

- a) sia sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- b) sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o radiodiffusione delle partite;
- c) risulti insolvente;
- d) perda anche uno solo dei requisiti di legge necessari all'esercizio dell'attività di radiodiffusione.

10.3 - Il Comitato Interregionale, dandone comunicazione scritta all'Emittente anche a mezzo telefax o telegramma, ha diritto di:

- a) sospendere, per giusta causa valutata discrezionalmente, l'accesso agli stadi all'Emittente per la registrazione e/o diffusione televisiva delle partite, senza che per ciò l'Emittente stessa possa chiedere danni o indennizzi o riduzioni di corrispettivo;
- b) recedere in qualunque momento dal presente accordo, anche senza giusta causa, senza che per ciò l'Emittente stessa possa chiedere danni o indennizzi o riduzioni di corrispettivo;
- c) concedere a terzi gli stessi diritti oggetto del presente contratto, senza che l'Emittente possa pretendere alcunché a titolo di danni, indennizzi o a qualunque altro titolo.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

ART. 11

Norme applicabili

11.1 – Per quanto compatibili si applicano le norme del *“Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva”* per la stagione 2009/2010;

11.2 - In caso di contrasto, le clausole del presente contratto si intenderanno prevalenti rispetto alle norme regolamentari.

11.3 Il mancato rispetto di dette norme regolamentari e di legge potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto con il risarcimento dei danni subiti dal Comitato Interregionale e dalla Società.

11.4 – Per quanto non diversamente disposto nel presente contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva e le norme del codice civile.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

ART. 12

Controversie

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e rescissione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Firma del legale rappresentante dell'Emittente

L'Emittente
Il (carica) e legale rappresentante

Il Comitato Interregionale
In persona del legale rappresentante
